

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 54–10697

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, articolo 23. Approvazione degli indirizzi generali per la concessione ed uso del Marchio collettivo regionale di qualità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38, la Regione Piemonte ha adottato la nuova "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Tale legge all'art. 23, detta norme in materia di percorsi di qualità e di marchio regionale, stabilendo l'istituzione ed il conferimento di un apposito Marchio di qualità agli esercizi di somministrazione che presentino elevati livelli qualitativi di servizio all'utenza, perseguendo l'esigenza di creare maggiore efficienza e di migliorare la qualità nel servizio e nell'offerta.

E' altresì prevista l'istituzione di un apposito Marchio regionale di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie.

L'art. 23, commi 3 e 4 della legge in oggetto, stabiliscono che la Giunta regionale definisca gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito Marchio, in particolare riferiti a: pubblicizzazione degli esercizi destinatari del Marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.

Per l'attuazione di tali indirizzi generali la Giunta regionale con deliberazione n. 17-8080 del 28/01/08 ha costituito un Comitato di indirizzo con le funzioni di:

- individuare la denominazione e il marchio oggetto del riconoscimento regionale
- articolare i parametri qualitativi oggetto di valutazione
- definire le aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività
- definire le modalità di composizione delle commissioni per i disciplinari di attività
- individuare i contenuti e le modalità degli interventi regionali.

Il Comitato di indirizzo, quale organo permanente per il perseguimento degli obiettivi succitati, nel corso dell'anno 2008, ha supportato gli uffici regionali competenti alla predisposizione degli indirizzi generali condividendo infine la stesura definitiva dello schema, così come allegato al presente atto.

Con tale schema sono definiti i parametri qualitativi generali di valutazione riferiti alle aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, necessari altresì alla predisposizione dei disciplinari settoriali di attività, nei quali saranno individuate le caratteristiche specifiche indispensabili per il riconoscimento del Marchio.

Lo schema allegato alla presente, definisce inoltre la concessione d'uso del Marchio, le valutazioni, i controlli e le verifiche per il conferimento dello stesso, compresi la durata, il rinnovo e la rinuncia ed infine la tutela del Marchio.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, per le motivazioni descritte nella parte narrativa, che integralmente si richiama, gli indirizzi generali per la concessione ed utilizzo del Marchio collettivo regionale di qualità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 come definiti nell'allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Dall'attuazione del presente provvedimento non scaturiscono oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Regionale, fatta eccezione per il costo del deposito del Marchio collettivo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le risorse necessarie sono disponibili nell'ambito dell'UPB 17021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.